Anno 1871. — Roma - Lunedì, 10 Luglio — Num. 186.

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

| | Trim. | Sem. | Anno |
|---|---|---|---|
| ROMA | 11 | 21 | 40 |
| Per tutto il Regno | 13 | 25 | 48 |
| Solo Giornale, senza i Rendiconti: | | | |
| ROMA | 9 | 17 | 32 |
| Per tutto il Regno | 10 | 19 | 36 |

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna* o *spazio di linea*.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono:

In Roma alla *Amministrazione* del Giornale, via dell'Archetto, n° 94;

In Firenze, alla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 12;

In Torino, alla medesima Tipografia, via della Corte d'Appello, n. 22.

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

## PARTE UFFICIALE

*Il N. 294 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo primo.

Agli articoli 456, 457, 461, 463, 464 del Codice penale del 20 novembre 1859 e 206 del Codice di procedura penale italiano, vengono sostituiti, ai corrispondenti numeri, gli articoli seguenti:

« Art. 456. Codice penale. Chiunque introduce nello Stato, vende od espone in vendita armi insidiose, e chiunque le fabbrica senza averne speciale licenza in iscritto dal Governo, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e colla sospensione dal fabbricare o vendere armi *proprie* qualunque.

« Art. 457 Codice penale. Chiunque, fuori della propria abitazione, sarà trovato con armi della specie indicata nell'articolo 455, sarà punito col carcere da tre mesi ad un anno.

« La ritenzione in casa od in altro luogo qualsiasi delle stesse armi è punita col carcere estensibile a sei mesi.

« Art. 461 Codice penale. Ha luogo pure la stessa pena pel porto di coltelli così detti *passacorda*, semprechè la persona presso cui si troveranno, non ne abbia bisogno per l'esercizio della sua professione, o li porti fuori dell'occasione di tale esercizio.

« Il porto dei coltelli acuminati di qualsiasi specie, non esclusi i coltelli da serrare, la cui lama ecceda in lunghezza 10 centimetri, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

« Art. 463 Codice penale. La pena pel porto abusivo delle armi sarà del carcere da sei mesi a due anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460, e prima parte dell'articolo 461; del carcere da un mese ad un anno, se si tratti delle armi indicate nell'alinea dell'articolo 461; e del carcere estensibile a tre mesi, se si tratti delle armi indicate nell'articolo 462, quando il reato segua in occasione di balli od in luogo ove, per pubbliche solennità o feste, siavi adunanza di gente, o quando segua vagando notte tempo per la città od altri luoghi abitati.

« Art. 464 Codice penale. Ove il colpevole di porto o ritenzione d'armi sia ozioso, vagabondo, mendicante valido, o si trovi sottoposto alla sorveglianza speciale della sicurezza pubblica, o sia diffamato per crimini o delitti contro le persone o le proprietà, o sia già stato condannato a pena criminale o correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica, il porto delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460 e 461, prima parte, è punito col carcere da due anni a cinque; il porto di quelle indicate nell'articolo 462, da un anno a due; ed il porto di quelle indicate nel capoverso dell'articolo 461 da tre mesi ad un anno.

« La semplice ritenzione è punita col carcere da un anno a tre, se si tratta delle armi indicate negli articoli 455, 458 e 459; e da tre mesi ad un anno, se si tratta di quelle indicate nell'articolo 462.

« Le persone in questo articolo menzionate, le quali saranno trovate nelle pubbliche strade od in altri luoghi pubblici munite di falcetto o scure od altro simile strumento od utensile incidente o perforante, dei quali non abbiano bisogno per l'esercizio della loro professione o li portino fuori dell'occasione di tale esercizio, saranno punite col carcere da uno a sei mesi.

« Qualora il porto delle armi, strumenti od utensili in questo articolo designati, abbia luogo in alcuna delle circostanze indicate nell'articolo precedente, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460 e 461 prima parte; da sei mesi a tre anni, se si tratti delle armi indicate nell'alinea dell'art. 461; e da tre mesi ad un anno, se si tratti delle armi contemplate nel secondo alinea del presente articolo.

« Art. 206. Cod. proc. pen. Non possono in nessun caso esser posti in libertà provvisoria gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel capo 3°, titolo 8°, libro 2° del Codice penale, ed i già condannati a pena criminale.

« Non possono parimenti esser poste in libertà provvisoria le persone già state condannate a pena correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica, quando siano imputate dei reati di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi.

« Sono finalmente esclusi dal benefizio della libertà provvisoria gli imputati dei crimini indicati nell'articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che la sezione di accusa abbia rinviato la causa al tribunale correzionale a termini dello articolo 440, o si tratti di minori di anni 18, imputati di furto e non recidivi. »

Articolo secondo.

Le precedenti disposizioni, non che gli articoli 455, 458, 459, 460, 462, 465, 466 e 467 del Codice penale, avranno anche vigore nelle provincie toscane, in sostituzione degli articoli 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 del regolamento di polizia punitiva 20 giugno 1853, i quali sono abrogati.

Per gli effetti della presente legge saranno le dette disposizioni del Codice penale pubblicate nelle provincie toscane.

Articolo terzo.

Agli articoli 42, 43, 45, 70, 71, 76, 85, 105, 106, 107, 114 e 123 della legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 sono sostituiti i seguenti:

« Art. 42. Gli stabilimenti di cui all'articolo 35 devono chiudersi a quell'ora di notte che sarà stabilita dall'autorità politica del circondario, sentita la Giunta municipale.

« Art. 43. Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dei detti stabilimenti una lanterna, dallo imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio. In tutte le pubbliche sale di bigliardo, di giuoco, e negli altri stabilimenti di cui all'art. 35, starà esposta una tabella vidimata dall'autorità politica del circondario, ove saranno indicati quei giuochi che vennero con speciale permesso autorizzati.

« Art. 45. Il prefetto e l'autorità politica del circondario possono ordinare in via amministrativa la sospensione, estensibile fino a un anno, di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini, ed in quelli nei quali frequentano abitualmente persone sospette.

« Le così dette *cameracce* o *bettole* di campagna possono essere ugualmente chiuse quando fossero ritrovo di persone sospette.

« Gli uffiziali e gli agenti di pubblica sicurezza che si trovassero presenti in occasione di tumulti o gravi disordini, avranno pure la facoltà di fare sgombrare lo stabilimento, senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.

« Art. 70. Sulla denuncia scritta degli ufficiali di sicurezza pubblica e dei carabinieri Reali, come pure sulle denunzie presentate dagli agenti di pubblica sicurezza all'autorità locale da cui dipendono, e da questa confermate colle sue informazioni, ovvero anche senza denunzia in seguito della pubblica voce o notorietà, il pretore ognorachè la imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè lo incolpato di oziosità o vagabondaggio entro un termine non maggiore di cinque giorni colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza; ed appena comparso, se ammette, od è altrimenti stabilita la sua oziosità o vagabondaggio, lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalle località ove trovasi, senza preventiva partecipazione alla autorità di pubblica sicurezza.

« Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosità, o vagabondaggio, ed il pretore non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane, ed in seguito di queste verificazioni, quando l'imputazione rimanga provata, il pretore stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente.

« L'uffiziale pubblico che rilascierà un falso certificato di buona condotta agli incolpati di oziosità o vagabondaggio, ed alle altre persone sospette di cui nel successivo art. 105, pel quale possono contestare l'accusa loro ascritta, sarà denunziato al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

« I capi di fabbrica e di officina, gli esercenti arti o mestieri, gli impresari, i capi mastri ed altri che rilasceranno certificati falsi di lavoro ad un operaio o domestico, pei quali questi possano contestare l'oziosità o vagabondaggio loro ascritto saranno denunziati al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

« Art. 71. La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constare entro termine prefisso di essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'autorità politica locale, sarà arrestata e tradotta davanti all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

« Art. 76. Potrà il prefetto nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza vietare al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire domicilio nella città ed in altri luoghi da lui scelti.

« Il Ministro dell'Interno potrà eziandio per gravi motivi di sicurezza ed ordine pubblico designare per un termine da sei mesi a due anni all'ozioso o vagabondo condannato, e per un termine da uno a cinque anni all'ozioso o vagabondo recidivo, il luogo nel quale dovrà stabilire il suo domicilio.

« Art. 85. Dopo le ore 11 di notte, o quell'altra che verrà determinata dall'autorità politica del circondario, sentita la Giunta municipale, è proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi e rumorosi.

« Art. 105. Saranno a cura dell'autorità di pubblica sicurezza denunziati gli individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli, ricettatori, manutengoli, camorristi, *maffiosi*, contrabbandieri, accoltellatori e tutti gli altri diffamati per crimini o per delitti contro le persone e le proprietà.

« Art. 106. Il pretore, assunte le occorrenti informazioni, chiamerà dinanzi a sè i denunziati e li ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale che sarà compilato senza loro spesa.

In caso di contravvenzione all'ammonizione gli ammoniti incorreranno nelle pene sancite per gli oziosi e vagabondi, e potranno essere assoggettati alle misure stabilite nell'art. 76.

I già condannati per reati contro le persone e le proprietà potranno inoltre essere sottoposti alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno.

« Art. 107. Se le denunzie si riferiscono a minori di anni 16, il pretore provvederà a norma dell'art. 72.

« Art. 114. Sono puniti colla pena del carcere non minore di un mese nè maggiore di un anno le trasgressioni agli art. 29, 30, 51, 75, 76, alinea primo, e 80.

« Sono punite colla pena del carcere estensibile fino a tre mesi e colla sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio le trasgressioni all'articolo 70 alinea terzo.

« Sono punite colla pena del carcere estensibile fino a tre mesi le trasgressioni all'art. 70 alinea quarto.

« Sono punite colla pena del carcere non minore di tre mesi nè maggiore di sei le trasgressioni all'art. 71.

Le trasgressioni all'art. 76 alinea 2° saranno punite colla pena stabilita dall'alinea 2° dell'articolo 29 del Codice penale.

« Art. 123. Verranno pubblicati nella Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 436, 437, 438, 439, 440, 441, del Codice penale italiano. »

Il decreto Reale del 22 giugno 1865 n. 2355 è convertito in legge.

Articolo quarto.

I cancellieri delle preture sono tenuti di trasmettere all'Autorità di pubblica sicurezza del Circondario un sunto delle sentenze di condanna pronunziate dai Giudici in materia di polizia.

Articolo quinto.

A cura del Ministero pubblico le Autorità di pubblica sicurezza delle Provincie, e dei Circondari saranno ragguagliate di tutte le sentenze di condanna emanate dai Tribunali e dalle Corti di appello.

Articolo sesto.

Il regolamento sulla legge di pubblica sicurezza ed i regolamenti diversi dell'arma dei Reali carabinieri saranno riveduti alla base della legge di pubblica sicurezza, e delle presenti modificazioni, e pubblicati con decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 6 luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

G. DE FALCO.

---

*Il N. 300 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto che per la saggia introduzione degli esercizi ginnastici e militari nelle Scuole ginnasiali, tecniche, normali ed elementari riesce affatto inutile la Scuola di esercizi cavallereschi instituita dal cessato Governo Estense nella città di Modena;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Art. unico.* La Scuola di esercizi cavallereschi, esistente nella città di Modena, è soppressa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 28 maggio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

C. CORRENTI.

---

*Il N. LXXVI (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli statuti e gli atti relativi alla costituzione della Banca agricola Astigiana;

Visto il titolo VII, lib. I, del Codice di commercio;

Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Vista la legge sul credito agrario in data 21 giugno 1869, n. 5160;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni nominative, con la denominazione di *Banca agricola Astigiana*, avente sede in Asti ed ivi, con l'istrumento pubblico del 25 gennaio 1871, rogato Migliassi, costituitasi per intraprendere le operazioni di credito agrario regolate dalla legge del 21 giugno 1869, n. 5160, è autorizzata; e gli statuti sociali, inserti all'atto costitutivo predetto, sono approvati con le infraprescritte modificazioni.

Art. 2. Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

*A)* In fine dell'articolo 6 sono aggiunte le parole: « e di fare operazioni non contemplate dagli articoli 4 e 5 dello statuto. »

*B)* L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Articolo 12. Il capitale sociale è di lire settecentomila, rappresentato da sette serie di duemila azioni ciascuna; esaurite e pagate queste per intero, potrà essere aumentato, mediante emissione di nuova serie di azioni, per deliberazione del Consiglio di amministrazione, fino alla cifra di due milioni, salva l'approvazione del Governo per qualsiasi aumento di capitale oltre le lire settecentomila. »

*C)* In fine dell'articolo 17 è aggiunta la disposizione seguente:

« Inoltre l'elenco nominativo dei soci, indicante il numero delle azioni possedute da ciascuno di essi, insieme col libro dei trapassi, dovrà stare continuamente esposto presso la sede e le succursali in luogo aperto al pubblico. »

*D)* Negli articoli 20 e 22, alle parole « cinque serie » sono sostituite le parole « sette serie. »

*E)* Ai paragrafi *c, d, e* ed *f* dell'articolo 24 sono sostituiti i seguenti:

« *c)* Determina l'aumento del capitale, salva l'approvazione governativa, alla maggioranza di due terzi dei voti.

« *d)* Delibera, alla maggioranza di due terzi dei voti, sullo scioglimento della Società e, salva l'approvazione governativa, sulle variazioni da farsi allo statuto, sulla proroga della durata sociale oltre 50 anni, sulla fusione con altre Società di credito agrario governate dalla Legge 21 giugno 1869; inoltre per la validità delle deliberazioni di cui è parola nel presente § *d*, è necessario l'intervento all'adunanza di almeno trenta azionisti, che rappresentino non meno di un terzo del capitale sociale. »

*F)* Nell'articolo 28, alle parole « lettera *e* » si sostituiscono le parole « lettera *d*. »

*G)* Nell'articolo 29, alle parole « salva l'eccezione prevista all'articolo 24, lettera *c*, » sono sostituite le parole « salve le eccezioni previste all'articolo 24, lettera *c* e *d*. »

*H)* Nell'articolo 31, alle parole « nella forma prescritta all'articolo 3 della Legge sul credito agrario » sono sostituite le altre: « secondo le norme dettate dall'articolo 3 della Legge sul credito agrario. »

Nel primo periodo dello stesso articolo 31 sono soppresse le parole « e tre sindaci, » e invece, dopo le parole « credito agrario, » è aggiunta la disposizione seguente: « L'assemblea generale nomina anche tre sindaci. »

Art. 3. La Banca è ammessa a godere dei privilegi sanciti dalla Legge del 21 giugno 1869, numero 5160, a favore delle Società e degli Istituti di credito agrario.

Art. 4. La Banca dovrà pubblicare mensilmente la situazione dei suoi conti, salva sempre l'osservanza dell'articolo 7 della Legge sul credito agrario.

Art. 5. La Banca è sottoposta alla vigilanza governativa, e contribuirà nelle relative spese per annue lire trecento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 1° giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

*Il N. LXXVII (Serie seconda, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto lo statuto della Società anonima per azioni al portatore, sedente in Napoli sotto la denominazione di *Banca agricola ipotecaria*, approvato col Reale decreto 29 luglio 1868, numero MMXXXI;

Visto il Regio decreto 11 giugno 1870, numero MMCCCLXXXIX, relativo all'aumento del capitale e alle modificazioni dello statuto di detta Società;

Vista per le modificazioni dello statuto la deliberazione presa dagli azionisti in assemblea generale del 27 marzo 1871;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* Ai termini della citata deliberazione sociale in data 27 marzo 1871, lo statuto della Banca agricola ipotecaria è riformato nel modo seguente:

*A)* Nell'articolo 34, alla parola « venti » è sostituita la parola « quindici. »

*B)* Nell'articolo 42 sono cassate le parole: « al di fuori del suo seno. »

*C)* Nell'articolo 59, alle parole « trenta azioni » sono sostituite le altre « cento azioni, » ed in fine dello stesso articolo sono soppresse le parole: « Ad ogni nuova serie di azioni che verrà emessa, dovrà aumentare il suo deposito di quindici azioni per volta. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 1° giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

---

*S. M. si è degnata di fare le seguenti nomine nell'Ordine Equestre della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici con decreti in data 28 maggio e 20 giugno 1871:

A cavalieri:

Belleni cav. Leonigildo, direttore compartimentale dei telegrafi elettrici;

Sottili cav. Giovanni, id. id.;

Mazzoni Luigi, ispettore del Censo in Roma;

Regnoli Pietro, minutante presso la direzione del Censo in Roma;

Pelosi ing. Pietro, caposezione presso il Ministero dei Lavori Pubblici;

Castellini Pietro, ingegnere di prima classe nel corpo R. del Genio civile, segretario della Commissione sul Tevere;

Canessa Antonio, gerente della Società delle ferrovie Sarde;

Tronconi ing. Paolo.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica con decreti in data 4 giugno 1871:

A commendatore:

Namias cav. dott. Giacinto, segretario dell'Istituto di scienze, lettere ed arti di Venezia;

Ad uffiziale:

Polli cav. dott. Giovanni, membro del R. istituto Lombardo di scienze e lettere.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri con decreti in data 5 e 13 giugno 1871:

Gran cordone:

Nigra cav. Costantino, R. inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Parigi;

A grand'uffiziale:

Heath barone Giovanni Beniamino, R. console generale a Londra;

Corti cav. Luigi, R. inviato straordinario e ministro plenipotenziario di seconda classe;

A commendatore:

Negri comm. prof. Cristoforo, R. console generale di prima classe;

Ad uffiziali:

Salvini cav. Luigi, R. console generale di seconda classe;

De Mrtino Arnoldo, id. id.;

Fava barone Zaverio, R. consigliere di legazione;

De Veillet cav. nob. Francesco, direttore capo divisione nel Ministero degli Affri Esteri;

Malvano cav. avv. Giacomo, capo di sezione, id.;

A cavalieri:

Negri cav. Candido, R. console a Buenos-Ayres;

Assensio y Ximenes Rodrigo, R. vice console all'Hâvre;

Maddalena Giuseppe, R. viceconsole a Parigi.

Sulla proposta del Ministro della Guerra con decreti in data 5 e 13 giugno:

Grand'uffiziali:

Tonello comm. Michelangelo, dispensato dietro sua domanda dalla carica di giudice presso il tribunale supremo di guerra;

Genina comm. Luigi, id. id.;

Uffiziale:

Araldi cav. Eugenio, maggiore nel reggimento Piemonte reale cavalleria, collocato a riposo;

Cavaliere:

Borghini cav. Goffredo, maggiore nell'arma di fanteria, collocato a riposo.

*Disposizioni fatte nel personale delle Intendenze di finanza:*

Per decreti Reali e Ministeriali del 30 aprile 1871:

Negri di Sanfront cav. Carlo, segretario di 2ª classe nell'intendenza di Milano, trasferito in quella di Alessandria;

Menichini Federico, ricevitore del registro, nominato segretario di 2ª classe nell'intendenza di Catanzaro;

Osboli Tommaso, vicesegretario di 1ª classe nell'intendenza di Vicenza, nominato segretario di 3ª classe ivi;

Bonati Riccardo id. id. di Mantova, id. id. ivi;

Fonzio avv. Aurelio, consigliere aggiunto nelle Prefetture, nominato vice segretario di 1ª classe nell'intendenza di Roma;

Gaydou Andrea, primo ragioniere di 2ª classe nell'intendenza di Massa, trasferito in quella di Livorno;

Milan Antonio, segretario di 3ª classe nell'intendenza di Vicenza, nominato ragioniere di 3ª classe ivi;

Talloni Achille, computista di 2ª classe in aspettativa, collocato a riposo;

Menchi Pietro, ricevitore del registro, nominato computista di 2ª classe nell'intendenza di Foggia;

Nuvoli Giovanni, commesso gerente del registro, id. di 3ª classe id. di Foggia;

Del Re Enrico, protocollista nell'intendenza di Belluno, trasferito in quella di Genova;

Cantilena Antonio, computista di 1ª classe nell'intendenza di Belluno, nominato protocollista ivi.

Per decreto Minist. del 19 maggio 1871:

Milella Francesco, vicesegretario di 2ª classe in aspettativa, richiamato in servizio nell'intendenza di Salerno.

Per decreti Reali e Minist. del 21 maggio 1871:

Contarini Massimiliano, vicesegretario di 1ª classe nell'intendenza di Bari, trasferito in quella di Verona;

Marchi Remigio, aggiunto commissario distrettuale in disponibilità, nominato vicesegretario di 1ª classe nell'intendenza di Mantova;

Viganò Luigi, applicato nel Ministero delle Finanze, id. id. di Firenze;

Felicetti Antonio, vicesegretario di 2ª classe nell'intendenza di Catanzaro, trasferito in quella di Bari;

Mammana Giosuè, sottosegretario delle imposte dirette in disponibilità, nominato vicesegretario di 2ª cl. nell'intendenza di Catania;

Sobreri della Costa cav. Luigi, applicato del Debito pubblico in disponibilità, id. id. di Alessandria;

Catalina Giuseppe, vicesegretario di 3ª cl. nell'intendenza di Catania, trasferito in quella di Catanzaro;

Zanotti Augusto, applicato del Debito pubblico in disponibilità, nominato vicesegretario di 3ª classe nell'intendenza di Massa;

Franco Napoleone, computista di 1ª classe nell'intendenza di Cosenza, trasferito in quella di Bari;

Avanzini Giov. Batt., commesso del lotto in disponibilità, nominato computista di 1ª classe nell'intendenza di Sondrio;

Della Ciaia Giuseppe, computista di 2ª classe nell'intendenza di Siena, trasferito in quella di Genova;

Spampanato Saverio, id. id. di Campobasso, id. di Salerno;

Bianchi Giuseppe, id. di 3ª classe id. di Sondrio, id. di Brescia;

Garavani Eugenio, id. id. di Bari, id. di Ancona;

Gentile Antonio, id. id. di Messina, id. di Porto Maurizio;

Arietti Giovanni, id. id. di Chieti, id. di Genova;

Ceolin Carlo, id. id. di Porto Maurizio, id. di Messina;

Lepri Carlo, già agente camerale nella provincia di Roma, nominato computista di 3ª classe nell'intendenza di Benevento;

Bartolini Giuseppe, aiuto agente delle imposte dirette, id. id. di Firenze;

Pinchetti Giovanni, speditore copista di 3ª classe nell'intendenza di Bari, id. id. di Bari;

Cossali Mauro, volontario, id. id. di Chieti;

Spinelli Pietro, id., id. id. di Lecce;

Verona Rinati Adolfo, id. id. di Siena;

Bianchi Nicola, id., id. id. di Campobasso;

De Leva Paolo, computista di 3ª classe nell'intendenza di Potenza, nominato speditore copista di 3ª classe ivi.

Con decreto Ministeriale 24 maggio 1871:

Graffeo Gio. Battista, primo segretario di 2ª classe nell'intendenza di Caltanissetta, trasferito in quella di Trapani.

Per decreti Reali e Ministeriali del 25 maggio 1871:

Lepore Francesco, segretario di 1ª classe nell'intendenza di Potenza, trasferito in quella di Campobasso;

De Haro Francesco, id. id. di Reggio Calabria, id. di Trapani;

Sambuchi dott. Alceste, ricevitore del registro, nominato segretario di 2ª classe nell'intendenza di Siena;

Viganò Stefano, segretario di 3ª classe nella intendenza di Campobasso, trasferito in quella di Como;

Chiesa Cesare, vicesegretario di prima classe nell'intendenza di Macerata, nominato segretario di terza classe in quella di Reggio Calabria;

Fabani Giuseppe, id. id. di Como, id. id. di Sondrio;

Lamperti Gerolamo, computista catastale di prima classe id. di Milano, id. id. di Milano;

Cafaro Luigi, protocollista id. di Lecce, id. id. di Chieti;

Aru cav. Gerolamo, primo ragioniere di prima classe id. di Sassari, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Barozzi Luigi, ragioniere di prima classe id. di Salerno, nominato primo ragioniere di seconda classe in quella di Grosseto;

Galli Gustavo, computista delle gabelle in disponibilità, nominato ragioniere di seconda classe nell'intendenza di Ravenna;

Morosini nobile Federico, segretario del Tesoro in disponibilità, id. id. di Venezia;

Dossena Luigi, ragioniere di terza classe nell'intendenza di Ravenna, trasferito in quella di Massa;

Patrini Francesco, computista di prima classe id. di Bologna, nominato ragioniere di terza cl. in quella di Forlì;

Pezzoni Emilio, id. id. di Parma, id. id. di Foggia;

Brambilla Luigi, id. id. di Cremona, id. id. di Salerno;

Signorelli Carlo, id. id. di Bergamo, trasferito in quella di Novara;

Trapasso Francesco, commesso demaniale in disponibilità, nominato speditore copista di prima classe nell'intendenza di Catanzaro;

Pozzi Salvatore, computista di seconda classe nell'Intendenza di Novara, nominato speditore copista di seconda classe in quella di Como.

Per decreto Reale del 1° giugno 1871:

Nobilini Gaetano, segretario di prima classe nell'intendenza di Pisa, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

*Esami di ammissione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli.*

Pel venturo anno scolastico 1871-72 si rendono vacanti nella Regia Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli n. 2 posti gratuiti ripartiti nel modo seguente:

Pel Municipio di Napoli . . . 1.
Per la provincia di Napoli . . . 1.

Gli esami di ammissione e di concorso si daranno nei capoluoghi di provincia, nel mese di agosto 1871, e nel giorno fissato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Per esservi ammesso, ogni aspirante deve presentare al prefetto della rispettiva provincia, almeno 15 giorni prima che incomincino gli esami, una domanda corredata delle seguenti attestazioni:

1° Fede di nascita, da cui risulti avere l'aspirante l'età di 15 anni compiuti;

2° Attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui ha il suo domicilio, ed autenticata dal prefetto o sottoprefetto;

3° Dichiarazione autentica, comprovante che ha riportato con buon esito lo innesto del vaccino, ovvero che ha sofferto il vaiuolo naturale.

Gli studenti, essendo liberi o pensionari, dovranno nella domanda di ammissione all'esame dichiarare come intendono di essere ammessi al corso di medicina veterinaria.

Gli studenti pensionari saranno scelti fra quelli che avranno dato migliori prove di capacità negli esami di ammissione. Gli studenti che superarono gli esami di licenza liceale o l'equivalente, se intendono di concorrere ad un posto gratuito, dovranno presentarsi allo esame.

Sono esenti dallo esame d'ammissione, come studenti liberali, quei giovani soltanto che, con autentica attestazione, dimostrino alla Direzione della Scuola di aver già superato con buon successo quello di licenza liceale, o l'equivalente, per cui il giovane sarà ammesso agli studi universitari.

Gli esami verseranno sugli elementi d'aritmetica, di geometria e di fisica, sul sistema metrico decimale e sulla lingua italiana, secondo il programma annesso al regolamento della Scuola, approvato con Regio decreto del 29 marzo 1868, n. 4328, raccolta delle leggi; di più in una composizione scritta in lingua italiana ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Nessun concorrente potrà esser proposto al Ministero per la pensione se non abbia ottenuto almeno quattro quinti de' suffragi.

Napoli, 10 giugno 1871.

*Il Direttore della Regia Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli*
D. Vallada.

## DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

**Avviso.**

Col 1° luglio 1871 va in vigore la nuova tariffa per le corrispondenze telegrafiche nell'interno dello Stato approvata colla legge 18 agosto 1870, n. 5821.

Le tasse sono quelle notate nel seguente prospetto:

| Qualità del telegramma | Tassa del telegramma che non oltrepassa le 15 parole (Lire C.) | Aumento di tassa per ciascuna parola oltre le 15 (Lire C.) | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Telegramma ordinario | [illegible] » | 10 (*) | |
| Id. urgente | [illegible] » | 20 (*) | Ha la precedenza sui telegrammi ordinari |
| Id. contenente i resoconti delle sedute del Parlamento e diretto a giornali | 50 | [illegible] | |
| Telegramma nell'interno delle città | 50 | 05 (*) | Se urgente paga la tassa comune d'urgenza |
| Telegramma semaforico | [illegible] » | [illegible] | Si aggiunge la tassa di percorrenza della linea quando ne è il caso. |
| Telegramma per veglia telegrafica | | Tassa fissa | |

(*) Oltre la tassa semaforica quando ne è il caso.

Il servizio nell'interno delle città che fu finora circoscritto ad un dato numero di località, a datare dal 1° luglio suddetto sarà esteso a tutte le località dello Stato, ove esiste ufficio telegrafico governativo.

Nulla è innovato per quanto riguarda i telegrammi raccomandati, e quelli con avviso di ricevimento.

I primi continueranno a pagare il doppio della tassa ordinaria, cioè un telegramma di 15 parole *raccomandato* si tasserà lire 2.

Per l'*avviso di ricevimento*, alla tassa del telegramma si aggiungerà quella di un telegramma semplice, cioè lire 1.

Nulla pure è innovato per riguardo al recapito dei telegrammi per espresso, per posta, ed al rilascio delle copie, nonchè per la tassazione dei telegrammi diretti all'estero, la quale continuerà ad essere regolata secondo le norme delle convenzioni internazionali, come si è praticato finora.

In virtù della stessa legge sovracitata cessano, a far tempo dal 1° luglio, tutte le riduzioni di tassa fin qui accordate dalla Direzione Generale dei telegrafi.

Firenze, 30 giugno 1871.

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(1ª *pubblicazione*.)

Si è chiesto il tramutamento al portatore di tre rendite, due delle quali iscritte al cons. 5 %, presso la cessata direzione del Debito pubblico di Napoli, e l'altra al con. 5 %, presso la cessata direzione del Debito pubblico di Torino, n. 34402, di L. 870, a favore di d'Herculais Antonio Maria e Giulio Adriano domiciliati in Napoli n. 47347, di L. 1730, a favore di d'Allois d'Herculais Antonio Maria Giulio fu Adriano, domiciliato a Napoli n. 59638, di L. 635, a favore di d'Allois de Theys d'Herculais Antonio Maria Giulio fu Adriano Teodoro, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di d'Allois conte d'Herculais Antonio Maria Giulio fu Adriano.

Si diffida chiunque possa aver interesse a tale rendita che trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguito il chiesto tramutamento al portatore.

Firenze li 8 luglio 1871.

Per il Direttore Generale
*L'Ispettore Generale:* Ciampolillo.

## CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
### presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

In ordine al prescritto dall'articolo 146 del vigente regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, num. 5943, in esecuzione della legge 17 maggio 1863, num. 1270, si notifica che dovendosi da questa Amministrazione provvedere alla restituzione dei sotto descritti depositi come nel seguente stato ed allegandosi il non possesso della relativa cartella, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che un mese dopo la presente pubblicazione sarà provveduto come di ragione, e resterà di nessun valore il rispondente titolo.

| Numero di iscrizione | Titolare e causale del deposito | Importare | Provvedimento di svincolo | Percipiente |
|---|---|---|---|---|
| 15074 Firenze | Lotti Davide fu Luigi, di Cesena, decimo prezzo d'asta di una casa subastata in danno di Paggi Antonio di Cesena, Somma L. | 327 39 | Ordinanza del tribunale di Forlì 27 dicembre 1870 | Lotti Davide, titolare |
| 3262 Torino | Gandini Giovanni, cauzione di affitto stabili demaniali R. » | 25 13 | Decreto dell'Intendenza di finanza di Alessandria 13 dicembre 1870 | Gandini Giovanni, titolare |
| 8585 | Cilenti Salvatore, per cauzione libertà provvisoria, Somma » | 50 » | Ordinanza del tribunale di Cosenza 13 settembre 1870 | Erario nazionale |
| 11547 | Tucci Stanislao, per libertà provvisoria di Lombardi Domenico . . . . . . . . . Id. » | 60 » | Ordinanza del tribunale stesso 16 settembre 1870 | Idem |
| 10171 Napoli | Vescia Aniello e Lazzarino Michele, sindaci del fallimento della fallita fratelli Trifari, Id. » | 1000 » | Sentenza del tribunale di commercio di Napoli in data 18 gennaio 1871 | Luigi Trifari |
| 9623 Napoli | Idem | 700 » | Idem | Idem |
| 9016 Napoli | Idem | 2400 » | Idem | Idem |
| 8773 Napoli | Idem | 1167 55 | Idem | Idem |
| 8752 Napoli | Idem | 700 » | Idem | Idem |
| 8287 Napoli | Idem | 800 » | Idem | Idem |
| 1670 Monte Lombardo Veneto | Lanza Domenico, Rosteghin Michele, Nacari Antonio e Penzo Federigo . . . . . . Id. » | 541 65 | Pretura di Chioggia 1° giugno 1869 | Nacari Vincenzo |

Firenze, addì 30 giugno 1871.

*Per il Direttore Capo di Divisione*
M. Giacchetti.

Visto, *Per il Direttore Generale*
L'Ispettore Generale: Galletti.

# PARTE NON UFFICIALE

## COMITATO DELL'INCHIESTA INDUSTRIALE

Adunanza 8 luglio 1871, ore 9 antimerid. — Il Comitato si aduna ancora a Napoli nell'edificio dell'Istituto tecnico. Preside Scialoja: sono presenti i commissari Luzzatti, Foscagnoli e Giordano; siedono al banco dei segretari Romanelli e Boselli G. B. Sono chiamati a deporre i signori Giulio Richard, fabbricante d'oggetti di porcellana, terraglia ecc., l'ing. Federico Galanti vicepresidente della Camera di Commercio di Verona, il deputato Francesco Zuccaro di Messina, il prof. Giuseppe Carnazza-Puglisi di Catania, il signor Alfredo Cottrau proprietario di un opificio meccanico di Napoli, il signor D'Andrea fabbricante di tessuti di lino e canapa di Napoli e il signor Giosuè Di Palma fabbricante di tessuti di lino, canapa e cotone. Assistono all'adunanza alcuni delegati al Congresso delle Camere di commercio, e alcuni altri industriali e negozianti di Napoli.

Richard espone le condizioni della ceramica, e della fabbricazione delle vetrerie in Italia, discorrendo più estesamente delle condizioni del suo opificio. Egli non chiede protezione daziaria salvo che per alcuni speciali prodotti; dimostra come le tariffe in servizio cumulativo internazionale fra le ferrovie nostre e quelle estere sieno oggi congegnate per guisa da trasportare in alcune provincie italiane i prodotti dell'industria straniera quasi allo stesso prezzo che devesi pagare per inviarvi i prodotti delle fabbriche italiane e chiede quindi che sieno proporzionalmente mitigate le tariffe interne.

Galanti, interrogato sui trasporti ferroviarii, domanda parecchie riforme di tariffe volte ad agevolare ed aumentare l'esportazione dei risi per l'Austria e per la Germania.

Carnazza-Puglisi, interrogato sui trasporti ferroviarii, chiede siano ribassate le tariffe in vigore sulle ferrovie di Sicilia, tanto rispetto alle merci quanto rispetto ai passeggieri; propugna il sistema degli abbonamenti pei passeggieri, e desidera che le tariffe siano stabilite per modo da non turbare quella naturale condizione di cose per cui le merci destinate per l'esportazione sono recate ai porti più prossimi ai luoghi di produzione, anzichè ai più lontani. — Egli depone eziandio sulla produzione dei vini, dice che per parecchie cagioni essa ha cessata in molte parti della Sicilia di essere rimuneratrice, e afferma che la recente imposta sulla fabbricazione degli alcool ha recato grave detrimento a questa industria che sfruttava non lieve parte dei vini prodotti.

Cottrau discorre degli stabilimenti metallurgici, invoca l'esenzione dal dazio sul ferro di prima fabbricazione, e parecchie modificazioni degli altri dazii in vigore sui ferri stranieri; chiede alcune riforme rispetto alle tariffe ferroviarie, e domanda che sieno variati i modi tenuti dal Governo in alcuni appalti, esprimendo segnatamente il desiderio che, nell'appaltare le costruzioni ferroviarie, si tengano distinti i lavori di muratura e quelli che riguardano movimenti di terra, da quelli d'armamento ed altri d'analoga natura.

D'Andrea e Di Palma espongono le condizioni delle loro industrie, e in particolare dei loro opificii. — Di Palma invoca la diffusione dell'insegnamento professionale come uno dei modi più efficaci per far progredire l'industria italiana.

Durante la seduta, il dott. Errera di Venezia presenta al Comitato parecchi suoi lavori sulle industrie venete, fra cui quello premiato dall'Istituto veneto, e l'ing. Martorelli offre un suo opuscolo sullo stabilimento di Pietrarsa. — Il signor Sessa di Trieste, sentito in altra fra le precedenti adunanze, invia al Comitato parecchie pubblicazioni riguardanti il movimento commerciale e marittimo austriaco sul litorale adriatico.

L'adunanza è sciolta alle ore 1 1/2 pom.

## NOTIZIE VARIE

Leggesi nei fogli di Napoli:

Nella sua tornata serale di sabato il Congresso delle Camere di commercio discusse la seguente proposta della 8ª Sezione presentata dal relatore on. Valussi:

« Il Congresso conferma tutte le conclusioni della Commissione reale circa i sussidii da accordarsi alle tre linee di navigazione internazionale: colle Indie per il canale di Suez, col Mar Nero per Costantinopoli e cogli Stati Uniti di America ».

*D'Amico* dà al Congresso alcune spiegazioni sulle determinazioni prese dalla 8ª Sezione, e si oppone a quella di domandare al Governo due linee per l'India, quando non si è in grado di sussidiarne neppur una senza gravi sagrificii. Riconosce gl'inconvenienti che nascono da una sola linea, ma di due mali bisogna scegliere il minore.

*Valussi*, relatore, non ha ragioni da opporre all'emendamento d'Amico diverse da quelle a cui egli stesso ha accennato, relative agl'inconvenienti del trasbordo.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

Vien sostituita pure d'accordo col relatore la parola *stabilimento* alle parole *i sussidii da accordarsi*, e la proposta così modificata è accettata.

Si apre la discussione sulla proposta 19ª rimandata a questa dalla seduta precedente.

Essa è così formulata:

« Riunire i varii rami di servizio che hanno più diretta attinenza con la marina mercantile in un'unica amministrazione. Passare la marina mercantile al Ministero di Agricoltura, industria e Commercio, ad eccezione di quanto riguarda le leve ».

*D'Amico* sostiene la pregiudiziale messa su tale proposta nella precedente seduta, perchè non crede che alcuno del Congresso sia preparato a discutere una quistione così importante.

Conviene col relatore in quanto che gl'interessi della marina mercantile non sono abbastanza curati e son tiranneggiati da quelli della marina militare, ma non può accordarsi con lui nel volerli sottrarre al Ministero di marina. Enumera varii sistemi del suo ordinamento, ne fa valutare la gravità, e conchiude per l'accettazione della pregiudiziale, che varrebbe quanto mettere sott'occhio al Governo lo sbaglio dell'indirizzo della marina mercantile ed anco della militare.

*Virgilio* si crede incoraggiato dalle osservazioni stesse del preopinante a sostenere la sua tesi in confronto della quale egli vede concorrere le medesime ragioni addotte dal d'Amico per la tesi contraria.

L'oratore dice che, comunque al Ministero della marina molte persone vi conosca ricche di cognizioni e di qualità, pure è dolente dover constatare di non essere da loro mai partita una proposta che mirasse a favorire il commercio marittimo, e ciò perchè al Ministero della marina son preposti uomini, che, dotti in materie svariate, trovansi spessissimo digiuni di dottrine economiche. La logica più severa mena a dover cercare dal Ministero del Commercio la dipendenza di una istituzione che ha solo interessi commerciali.

*D'Amico* chiama in appoggio della pregiudiziale l'attuale ordinamento della marina e dice: Che cosa vuole ottenere con la sua proposta il relatore? Che la marina mercantile si sottragga dal Ministero della marina? Ebbene, io ho l'onore di assicurarlo che, quando ciò avrà ottenuto, quando la sua proposta sarà votata dal Congresso, egli non avrà ottenuto il suo scopo, non avrà punto eliminati gl'inconvenienti che tutti deploriamo, poichè egli con ciò non avrà ottenuto che la persistenza dell'attuale ordinamento, il quale fa dipendere i diversi servizi della marina mercantile da tutt'altri Ministeri che da quello della marina, ai quali solo bisogna incolpare gli errori accennati dal relatore.

*Curti* sostiene che la marina mercantile debba dipendere da un Ministero speciale creato appositamente. *(Ilarità)*

*Virgilio* crede esser nel giusto dicendo non esser vere le dipendenze della marina mercantile dagli altri Ministeri. (Sorge contestazione vivissima sulla esistenza di decreti emanati in servizii di marina mercantile dal Ministro di Agricoltura e Commercio, ai quali si attribuiscono dei guasti serii). Indi l'oratore si sforza di dimostrare che, se servizii speciali di marina mercantile sono affidati ad altri Ministeri, essi finiscono sempre per metter capo nel Ministero della marina.

*Maldini* non sa spiegarsi come il Virgilio veda la marina mercantile dipendere da militari, quando al Ministero di marina nessun militare è preposto come direttore della marina mercantile o come capo di ripartimento, e, se si voglia considerare con l'oratore lo stesso Ministro, più che altro, un uomo di Stato, egli sarebbe per dire che al Ministero della marina nessun militare vi sia che si possa ritener tiranno della marina mercantile. E che ciò sia vero lo dice il fatto che sovente a Ministri della marina furono chiamati uomini niente militari, ma economisti, statisti ed anche avvocati.

Conchiude che dalla discussione fatta, da quanto hanno detto gli onorevoli Curti e Virgilio emerge chiaramente che nessuno sia preparato a trattare seriamente la quistione e che si debba perciò accettare la pregiudiziale messa dal d'Amico.

Si domanda la chiusura, ed è approvata.

Messa ai voti la pregiudiziale sulla 2ª parte della proposta, è approvata.

Messa ai voti la pregiudiziale *Villa-Pernice* sulla 1ª parte, è approvata del pari.

— Società di scienze naturali ed economiche di Palermo (Seduta del 2 luglio 1871).

Il socio prof. Tacchini rende conto alla Società delle osservazioni sulle protuberanze solari a lui fatte dal 22 maggio in poi, che rappresentano 17 giorni di osservazione, nei quali egli potè disegnare 466 protuberanze: molti giorni andarono perduti in causa del tempo cattivo, e per guasti avvenuti nella cupola del grande refrattore. Il socio discorre delle due grandi categorie delle protuberanze cioè *nebulose* e *filose*, e per queste ultime dice che in diversi casi ha osservato la struttura filamentosa a zig-zag fino nelle parti più elevate di dette protuberanze e molto alte, con cambiamenti rapidi da costituire quei fenomeni che nelle protuberanze egli chiama *secondarii*, e che ritiene lavoro elettrico in gran parte. Inoltre egli aggiunge che delle protuberanze filamentose se ne possono fare due categorie, cioè filamentose alte e non tanto vivaci, e filamentose basse piuttosto e di uno splendore straordinario, e nelle quali il color rosso si perde per dominare un giallo d'oro vivissimo. Queste protuberanze lucenti presentano uno spettro complicato, la loro composizione cioè risulta di molte altre sostanze oltre l'idrogeno. Egli enumerò i casi osservati dai quali risulta che in queste protuberanze il magnesio non manca mai, per cui egli ritiene di dovere attribuire alla presenza di questo metallo la vivezza di luce e colore particolare di queste protuberanze, le quali secondo il socio sarebbero le sole che costituirebbero veri fenomeni di eruzione alla superficie del sole. E in fatti egli avverte, che questi getti trovansi in generale al posto delle macchie, non sulle macchie, ma al contorno di esse: mentre tutte le altre protuberanze sono quasi esclusivamente formate di solo idrogeno. Col mezzo di queste fiamme o getti misti, cioè formati da molte sostanze, si può collo spettroscopio indovinare la presenza di una macchia all'orlo del sole o la prossima sua comparsa, dei quali casi il socio descrive quello verificatosi nei giorni 1 e 2 luglio, nel quale dalle osservazioni spettroscopiche del g. 1 fu predetta la comparsa di una macchia, che infatti venne visibile nel mattino del 2.

In quanto alle facole il prof. Tacchini ha raccolto nuovi materiali, i quali portano alle conclusioni da lui esposte nella seduta del 18 maggio: che cioè le facole corrispondono ad altrettante protuberanze. E qui fa avvertire che il non trovare sempre le facole nel posto delle protuberanze si può spiegare in due modi: primo ammettendo, come in fatto deve avvenire, che non sempre la facola è visibile; secondo ammettendo che le protuberanze nebulose o miste possano formarsi senza la corrispondente facola, e questo sarebbe precisamente il caso delle protuberanze puramente d'idrogeno, derivate da un semplice disquilibrio dello strato roseo, senza il miscuglio di sostanze più basse, per il che occorrebbe il fenomeno delle eruzioni, come avviene in quelle lucenti composte. Ed a proposito delle protuberanze semplici fa vedere come non si possa escludere l'intervento di cause esterne nella loro formazione e modificazioni, passando in rassegna alcuni casi speciali che chiaramente lo dimostrano.

In quanto alla corrispondenza delle macchie solari e delle protuberanze il socio ritiene secondo la teoria da lui professata, che non si possa trovare che nei massimi e minimi assoluti; e pei massimi il maggior numero delle protuberanze potrà precedere un poco quello delle macchie, essendo molto probabile che il *maximum* delle facole arrivi prima del *maximum* delle macchie e in alcuni casi anche senza il corrispondente *maximum* delle macchie: allora in questi casi sarà possibile anche un'aurora boreale senza uno straordinario numero di macchie del sole, ma solo corrispondente ad un aumento di facole, che vale lo stesso di dire protuberanze. In questo modo egli crede, che l'osservazione del numero ed estensione delle facole acquista una maggior importanza. Avverte su questo proposito che coll'aumento delle facole e forma delle protuberanze fu sospettata a Palermo un'aurora boreale per la notte del 17, la quale in fatto fu veduta bellissima al nord d'Italia, e comunica inoltre le ulteriori notizie che hanno completamente confermato il grande periodo aurorale compreso dal 9 al 20 aprile,

stabilito dal Tacchini colle sole osservazioni.

Il socio viene poscia a parlare dell'aureola od atmosfera solare visibile a Palermo ad occhio nudo: e dice di avere avuto l'opportunità di vederla altre due volte, cioè al 27 maggio ed 8 giugno e spiega le ragioni per le quali quelle apparenze si debbono considerare indipendenti dalla presenza della nostra atmosfera, e ritenere invece come fenomeni reali verificatisi nel sole. In quelle giornate il Tacchini non mancò di tentare l'analisi di quei pennacchi solari col mezzo dello spettroscopio: ma le di lui ricerche furono infruttuose, e il socio ritiene che la causa di questo risultato negativo debba riporsi nella gran luce della nostra atmosfera: per cui egli ritiene che si debba tentare la prova ad una grande altezza sul livello del mare e in ottimo clima; per la qual cosa egli ha già fatto domanda al Governo per ottenere i mezzi onde andare ad eseguire gli esperimenti sull'Etna. Sulla forma del grande pennacchio solare del 27 maggio egli fa alcune considerazioni sulla posizione relativa dei pianeti, per la quale si potrebbe trovare una ragione dell'estensione e della direzione di quel pennacchio.

Da ultimo avvertendo il socio che in siffatte materie non si può discutere utilmente senza presentare ai corrispondenti i disegni delle protuberanze osservate, e la società compresa dell'importanza dell'argomento accorda al Prof. Tacchini i fondi occorrenti per la pubblicazione delle tavole del Bullettino di maggio e giugno, e ringraziando il socio delle comunicazioni fatte delibera che un sunto ne sia pubblicato nel *Giornale di Sicilia*.

*Il Socio Segretario*: G. VANNESCHI

# DIARIO

Una nota del ministro delle finanze di Francia, pubblicata dal *Journal Officiel* del 7 luglio, fa avvertiti i sottoscrittori al prestito dei due miliardi che la parte proporzionale attribuita a ciascuno di loro è del 45 per 0[0 della somma versata, per modo che si può ormai calcolare la cifra cui si è elevata la totalità della sottoscrizione. L'amministrazione francese pubblicherà in breve il prospetto dei risultati parziali dell'operazione e notificherà il giorno nel quale si darà principio allo scambio delle ricevute provvisorie con certificati definitivi.

La Camera dei rappresentanti del Belgio nella sua tornata del 5 corrente ha votato con 54 voti contro 13 ed una astensione il progetto di legge inteso a sopprimere i giuochi di Spa a datare dal 31 ottobre 1872.

L'Assemblea belga ha poi cominciata la discussione generale del progetto che proroga la legge del 1865 sulla espulsione degli stranieri.

Scrivono da Ginevra che il Comitato internazionale di soccorso pei militari feriti ha spedito ai Comitati centrali di soccorso una circolare, datata da Ginevra 1° luglio, in cui, nella previsione che si adunino in Ginevra i delegati di tutti questi Comitati, si espongono le quistioni che si dovrebbero trattare in questa conferenza. Sono esse:

*a*) Organizzazione ed amministrazione interna delle società di soccorso, comprendenti le loro relazioni coi loro nazionali, particolarmente lo stabilimento di ambulanze volanti o sedentarie, la distribuzione dei doni in natura, le relazioni coll'autorità militare, ecc.;

*b*) Relazioni internazionali delle Società di soccorso, come rapporti fra le società delle nazioni belligeranti, assistenza fornita dai neutri ai belligeranti, e specialmente impiego dei volontari appartenenti alle nazioni neutre; organizzazione dell'Agenzia internazionale, la di cui creazione era stata decisa dalla conferenza di Berlino;

*c*) Diritto della guerra nelle sue parti che si riferiscono alla Convenzione di Ginevra.

Il *Times* di Londra consacra al riannodamento dei rapporti diplomatici tra la Francia e la Germania un articolo, da cui togliamo i brani seguenti:

« La partenza del marchese di Gabriac per Berlino segna un cangiamento salutare nel contegno della Francia verso la Germania. Il fine immediato della sua missione è quello di avviare trattative per una serie di regolamenti locali per le truppe tedesche tuttora residenti sul territorio francese, ma inoltre deve rimanere incaricato generale di affari, e un ministro tedesco è già stato nominato per occupare una carica analoga a Versailles o a Parigi. Pochi mesi addietro, appena proclamata la pace, e allorquando non era ancora scoppiata la rivoluzione comunista, un rinnovamento dei rapporti diplomatici non pareva possibile ad effettuarsi in un prossimo avvenire, benchè fosse tosto o tardi inevitabile.

« Una passione d'implacabile risentimento contro la Germania possedeva allora tutte le classi della società francese, aristocratiche, commerciali, scientifiche e industriali. Il solo punto sul quale tutti i francesi parevano concordi era che i tedeschi dovevano essere rigorosamente eliminati non solamente dai saloni privati di Parigi, ma eziandio da tutti i pubblici stabilimenti, dalle case di commercio, da tutte le associazioni in Francia.

« Ora queste brame di perpetua vendetta sono presso ad essere poste in dimenticanza. Le intense passioni eccitate dalla guerra civile hanno perfino assorbito l'odio verso il nemico invasore; il sentimento rinascente della propria forza ha ricondotto un poco più di moderazione. Ora che furono ripresi i rapporti diplomatici, e che si sono veduti alla rivista militare di Longchamps ufficiali tedeschi, ci si annunzia che anche gli operai tedeschi rientrano pacificamente in Francia con grande contento dei loro antichi capi di fabbrica. Noi ci congratuliamo sinceramente del rinnovamento di vigore e di prosperità, le cui prove ci vengono date dal buon esito del nuovo prestito. Probabilmente lo spegnersi del sentimento antigermanico è in parte il risultamento diretto di questo raccoglimento in se stessi; è un sintomo di sanità nazionale che l'Inghilterra può salutare con soddisfazione. Quand'anche i nostri manifatturieri, commercianti e locandieri potessero ricavare qualche guadagno dalla espulsione permanente dei tedeschi laboriosi da Parigi, un vantaggio così meschino non avrebbe alcun peso quando si mettesse in confronto col danno generale cagionato a noi stessi e a tutta la famiglia europea dalla continuazione di una guerra morale tra due de' suoi membri principali. »

Scrivono da Carlsruhe al *Mercurio di Svevia* che, in seguito dell'annessione del granducato di Baden all'impero germanico, il ministero degli affari esteri del granducato è soppresso come tale, ma continuerà a sussistere come ministero della casa granducale.

---

Per la fausta occasione dell'ingresso di S. M. in Roma e dello stabilirvisi della sede del Parlamento e del Governo, espressero voti di devozione e riconoscenza a S. M. plaudendo al suo Governo:

I Municipi di Ripatransone, Voghera, Abbadia S. Salvadore, Coreglia, Borgo a Mozzano, Cagliari, Castelbuono, Baranello, Sessa Aurunca, Frignano Maggiore, Barga, Petritoli, Solmona, Agerola, Asolo, Montedoro, Reggio Calabria, Catania, Maddaloni, San Bartolomeo in Galdo, Piazza, Massa Lubrense, Nicotera.

La Deputazione provinciale di Pavia;

Gli alunni e professori delle scuole di Senigallia e di Oliveto Citra (Salerno);

I direttori, professori ed alunni del Ginnasio di Bassano;

La cittadinanza di Bagnorea;

L'Amministrazione dell'Ospedale civile di Bari;

Il Comizio agrario e la Guardia Nazionale di Piazza;

La colonia italiana in Alessandria d'Egitto;

I coloni romani del Danubio.

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
### Consiglio direttivo del R. Istituto dei Sordo-muti in Milano.
#### AVVISO DI CONCORSO

A termini dell'art. 3 dello Statuto organico del Regio Istituto dei Sordo-muti in Milano, approvato col Reale decreto 8 maggio 1863, sono da conferirsi pel prossimo anno scolastico 1871-1872 alcune pensioni a favore di Sordo-muti d'ambo i sessi, poveri e di condizione non civile, da collocarsi in altri Istituti del Regno, destinati appunto all'istruzione dei Sordo-muti poveri.

Le domande pel conseguimento di tali pensioni debbono farsi pervenire non più tardi del giorno 31 agosto prossimo venturo alla Direzione del Regio Istituto dei Sordo-muti di Milano col corredo dei seguenti atti:

1° Fede di nascita, da cui rilevare se il candidato si trovi nell'età stabilita per l'ammissione in altro dei predetti Istituti;

2° Certificato medico, debitamente vidimato, nel quale sia constatata:

*a*) la sordità e mutolezza organica del candidato coll'indicazione se dalla nascita o da quale età; nel qual ultimo caso se ne additerà la causa;

*b*) la vaccinazione subita colla reale presentazione delle pustole od altrimenti il superato vaiolo naturale;

*c*) l'attitudine intellettuale all'istruzione;

*d*) la buona e robusta costituzione fisica e l'esenzione da qualsiasi malattia;

3° Certificato Municipale di buoni costumi del candidato, e constatante lo stato di povertà della famiglia, la condizione del padre, la sua cittadinanza del Regno d'Italia, i servigi eventualmente prestati allo Stato e gli altri titoli di benemerenza della famiglia; se il candidato abbia viventi i genitori o sia orfano d'amendue, o di uno di essi; se abbia fratelli o sorelle a pensione od a posti gratuiti a carico dello Stato o degli Istituti di pubblica beneficenza;

4° Obbligazione del padre o di chi ne fa le veci di ritirare l'Alunno o l'Alunna al termine dell'educazione, o nei casi di rinvio previsti dai regolamenti.

Milano, il 14 giugno 1871.

*Il Presidente*
Dott. C. Castiglioni.

## IL PREFETTO
### Presidente del Consiglio scolastico di Principato Citeriore

Visto il Regolamento per il concorso e conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali annesso al Regio decreto 4 aprile 1869;

Vista la lettera colla quale il signor Preside-Rettore del Convitto nazionale di questa città partecipa la vacanza di cinque posti semigratuiti per il prossimo nuovo anno scolastico 1871-72;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico in data 28 maggio prossimo passato,

Notifica:

Che nel giorno 10 del prossimo mese di agosto avranno luogo presso questo Regio liceo gli esami di concorso per cinque posti semigratuiti vacanti nel convitto nazionale.

Per essere ammessi ogni candidato deve presentare al rettore del convitto:

1° Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2° La fede legale di nascita da cui risulti che nel tempo del concorso non oltrepassa il dodicesimo anno di età;

Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni di questo o di altro convitto governativo;

3° Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla potestà municipale o da quella dell'istituto da cui proviene;

4° Un attestato autentico degli studi fatti, dal quale consti che ha compiuto gli studi elementari;

5° L'attestato di aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di esser sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie;

6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati entro il giorno 26 del prossimo mese di luglio, scorso il quale, l'istanza non può essere più accolta.

L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta ed orale.

La prova scritta, per gli alunni che compongono il corso elementare, consiste in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica. Quella degli alunni secondari classici, in un componimento italiano e in una versione dal latino corrispondente agli studi fatti.

La prova orale verte su tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei concorrenti.

L'alunno che vincerà il posto semigratuito avrà diritto a goderlo sino al termine del corso secondario, può però incorrere nella perdita del medesimo pei motivi accennati nell'art. 21 del regolamento predetto.

Salerno 10 giugno 1871.

*Il Prefetto*
*Presidente del consiglio provinciale scolastico*
BELLI.

## PRESIDENZA
### Del Consiglio Provinciale Scolastico per la Provincia di Pavia.

*Concorso al posto vacante gratuito di nomina governativa nel Convitto Nazionale di Voghera.*

Veduto il regolamento annesso al R. decreto 4 aprile 1869;

Veduta la dichiarazione del rettore del Convitto Nazionale di Voghera intorno ai posti vacanti gratuiti di nomina governativa in esso Convitto;

Veduta la deliberazione del Consiglio scolastico provinciale dell'11 giugno corrente,

Si notifica:

È aperto il concorso per esame ad un posto vacante gratuito di nomina governativa nel Convitto Nazionale di Voghera pel corso ginnasiale.

Il concorso avrà luogo nel R. ginnasio di Voghera a cominciare dal giorno 17 agosto p. v. dinanzi alla Commissione nominata da questo Consiglio scolastico della provincia.

Per esservi ammesso ogni candidato dovrà presentare al rettore del Convitto:

1. Un'istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2. La fede legale di nascita;

3. Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla podestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui proviene;

4. Un attestato autentico degli studi fatti;

5. L'attestato d'aver subìto l'innesto vaccino, o sofferto vaiuolo, di essere sano e scevro d'infermità stimate appiccaticce;

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertato mediante dichiarazione dell'agente delle tasse sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati non più tardi del giorno 20 di luglio p.v., scorso il quale l'istanza non può essere più accolta.

L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta ed orale.

La prova in iscritto per gli alunni che compiono il corso elementare consiste in un componimento italiano ed in un quesito di aritmetica. Quello degli alunni ginnasiali in un componimento italiano e in una versione dal latino corrispondente agli studi fatti.

La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente alla prova in iscritto, e riguarderà tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei concorrenti. Tale prova sarà fatta pubblicamente, trattenendo i candidati per *quindici* minuti sopra ogni disciplina.

Pavia, 14 giugno 1871.

*Il Reggente*
Presidente del Consiglio provinciale scolastico
TURATI

## CONSIGLIO SCOLASTICO
### DELLA PROVINCIA DI TORINO.

*Avviso di concorso ai posti gratuiti vacanti nel Convitto nazionale di Torino.*

Conformemente all'articolo 3 del regolamento 4 aprile 1869 pel conferimento di questi posti gratuiti ne' Convitti nazionali si notifica essere vacanti pel futuro anno scolastico due posti, uno per il corso classico e l'altro per il corso tecnico.

Gli esami di concorso comincieranno il giorno 14 agosto.

I candidati al concorso dovranno presentare prima del 25 luglio prossimo al rettore del Convitto nazionale in Torino i seguenti documenti:

1. Un'istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2. La fede legale di nascita;

3. Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla potestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui proviene;

4. Un attestato autentico degli studi fatti;

5. L'attestato d'aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di esser sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie;

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Torino, addì 15 maggio 1871.

*Il Prefetto Pres.*: RADICATI.

## AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.
### Avviso di concorso.

Il direttore compartimentale di Napoli,

Visti gli articoli 23, 24 e 131 del regolamento sul Lotto pubblico approvato con R. decreto 24 giugno 1870, num. 5736, dichiara aperto il concorso pel conferimento del banco del lotto.

Banco di lotto num. 860 nel comune di Sulmona (provincia di Aquila) coll'aggio medio annuale di lire 3249.

Ogni aspirante dovrà entro il giorno 27 luglio 1871 far pervenire a questa direzione la sua domanda in carta bollata corredata dei documenti comprovanti tanto i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento sucitato quanto i titoli di preferenza di cui andasse fornito, a sensi del successivo art. 136 del regolamento stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare di esser pronto a prestare la cauzione in rendita iscritta sul Gran libro del debito pubblico in quella somma che dalla competente autorità sarà determinata, e di sottomettersi all'adempimento di tutte le leggi, regolamenti ed istruzioni che sono in vigore, e che fossero in seguito emanate. I pensionari a carico dello Stato, e gl'impiegati in disponibilità, od in aspettativa dovranno inoltre dichiarare di rinunziare, in caso di accoglimento della domanda, agli assegni di qualunque natura di cui fossero, o potessero esser provvisti, in dipendenza dei loro servizi governativi.

Napoli dalla direzione compartimentale del lotto addì 7 luglio 1871.

*Il Direttore*: G. MILLO.



## Dispacci elettrici privati
### (AGENZIA STEFANI)

Firenze, 9 (ritardato)

L'*Opinione* pubblica un indirizzo del Municipio di Jassy (Rumania) al Re d'Italia in cui congratulasi degli avvenimenti di Roma facendo augurii per il Re e la dinastia.

Versailles, 8.

(Assemblea) — La discussione sulla legge dipartimentale fu interrotta da una comunicazione del ministro delle finanze che disse: Dopo la presentazione del progetto sulle nuove imposte arrivarono nei porti enormi carichi di certi articoli.

Il ministro domanda quindi all'Assemblea che si voti immediatamente una parte di queste imposte, altrimenti il tesoro perderebbe giornalmente parecchi milioni.

L'Assemblea decise di procedere immediatamente alla discussione e alla votazione delle nuove imposte proposte il 14 giugno.

Approvaronsi quindi successivamente le nuove imposte le cui cifre sono di già conosciute sul caffè, zucchero, cacao, the, ed altre derrate coloniali, sugli alcool, tabacchi, melasse, e petrolio. Le merci partite prima della presentazione del progetto pagheranno secondo l'antica tariffa.

Il complesso del progetto è approvato con 483 voti contro 5.

Parigi, 9.

Una lettera di Gambetta ai comitati repubblicani di Bordeaux esprime gioia per le elezioni. Dice che le elezioni dimostrano che la Francia è decisa a riconquistare la grande posizione da cui la monarchia la fece discendere. Questa volontà del paese impone ai repubblicani grandi doveri. La Francia attende dalla repubblica la sua rigenerazione. Lavoriamo quindi tutti senza posa, con fermezza e moderazione affinchè la repubblica, di cui nessun onesto uomo diffida più oggidì, sia per la nostra patria il porto ove riposerà dopo tante tempeste. Perciò ripudiamo gli eccessi, e l'avvenire sarà pei nostri principii.

Parigi, 9.

Da una dichiarazione pubblicata dai giornali legittimisti delle provincie risulta che malgrado il manifesto di Chambord il partito legittimista non intende separarsi dalla bandiera tricolore, bandiera illustrata dal coraggio dei soldati francesi e divenuta, per la sua opposizione alla bandiera sanguinosa dell'anarchia, la bandiera dell'ordine sociale.

*Borsa di Vienna — 8 luglio.*

| | |
|---|---|
| Mobiliare | 286 10 |
| Lombarde | 170 30 |
| Austriache | 409 50 |
| Banca Nazionale | 773 — |
| Napoleoni d'oro | 9 83 |
| Cambio su Londra | 123 30 |
| Rendita Austriaca | 69 — |

*Borsa di Berlino — 8 luglio.*

| | |
|---|---|
| Austriache | 223 1[8 |
| Lombarde | 94 1[2 |
| Mobiliare | 156 — |
| Rendita italiana | 56 5[8 |
| Tabacchi | 81 3[4 |

*Borsa di Londra — 8 luglio.*

| | |
|---|---|
| Consolidato inglese | 93 11[16 |
| Rendita italiana | 56 5[8 |
| Lombarde | 14 11[16 |
| Turco | 47 1[8 |
| Spagnuolo | 31 5[8 |
| Tabacchi | 91 1[2 |

*Chiusura della Borsa di Firenze — 10 luglio.*

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % | 60 37 |
| Napoleoni d'oro | 20 95 |
| Londra 3 mesi | 26 40 |
| Marsiglia, vista | 104 87 |
| Prestito nazionale | 85 75 |
| Azioni Tabacchi | 704 50 |
| Obbligazioni Tabacchi | 475 — |
| Az. della Banca Nazionale | 2815 — |
| Ferrovie Meridionali | 388 90 |
| Obbligazioni Meridionali | 182 50 |
| Buoni Meridionali | 459 — |
| Obbligazioni Ecclesiastiche | 81 67 |

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA, dalla Tipografia Nazionale, piazza Crociferi
Per commissione degli EREDI BOTTA.

## LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 10 luglio 1871.

| CAMBI | Giorni | LETTERA | DENARO | VALORI | GODIMENTO | VALORE NOMINALE | CONTANTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genova | 30 | — — | — — | Rendita italiana 5 0[0 | 1 luglio 71 | — — | 60 20 |
| Napoli | 30 | — — | — — | Consolid. Romano 5 0[0 | » | — — | 60 10 |
| Livorno | 30 | — — | — — | Imprestito Nazionale | 1 aprile 71 | — — | 85 30 |
| Firenze | 30 | — — | — — | Detto piccoli pezzi | » | — — | 85 70 |
| Venezia | 30 | 99 — | 60 — | Obblig. Beni Eccles. 5 0[0 | » | — — | 81 50 |
| Milano | 30 | — — | — — | Certificati sul Tesoro 5 0[0 | 1 luglio 71 | 537 50 | 485 — |
| Ancona | 30 | — — | — — | Detti Emissione 1860-64 | 1 aprile 71 | — — | 82 75 |
| Bologna | 30 | — — | — — | Detti concambiati | » | — — | 81 50 |
| Parigi | 90 | — — | — — | Banca Nazionale italiana | » | 1000 — | — — |
| Marsiglia | 90 | 103 40 | 102 90 | Banca Romana | 1 luglio 71 | 1075 — | 1160 — |
| Lione | 90 | — — | — — | Azioni Tabacchi | » | 500 — | — — |
| Londra | 90 | 26 38 | 26 28 | Obbligazioni dette 6 0[0 | » | 500 — | — — |
| Augusta | 90 | — — | — — | Strade Ferrate Romane | » | 500 — | — — |
| Vienna | 90 | — — | — — | Obbligazioni dette | » | 500 | — — |
| Trieste | 90 | — — | — — | Strade Ferrate Meridionali | » | 500 — | — — |
| | | | | Buoni Merid. 6 0[0 (oro) | » | 500 — | — — |
| | | | | Società Romana delle Miniere di ferro | | 537 50 | — — |
| | | | | Società Anglo-Romana per l'Illuminazione a Gas | 1 luglio 71 | 500 — | 575 — |
| | | | | Gas di Civitavecchia | » | 500 — | 510 — |
| | | | | Pio Ostiense | » | 430 — | — — |

OSSERVAZIONI.

Visto: *Il Deputato di Borsa*
GIUSEPPE RIGACCI.

## OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
*Addì* 9 *luglio* 1871.

| | 7 antim. | Mezzodì | 3 pom. | 9 pom. | *Osservazioni diverse* |
|---|---|---|---|---|---|
| Barometro | 764 6 | 764 0 | 763 7 | 763 7 | (Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente) |
| Termometro esterno (centigrado) | 21 0 | 29 8 | 28 9 | 22 7 | TERMOMETRO |
| Umidità | 57 \| 10 49 | 31 \| 9 93 | 34 \| 10 23 | 62 \| 12 79 | Massimo = 30 0 C. = 24 0 R. |
| Anemoscopio | N. 4 | O. 5 | SO. 12 | SO. 3 | Minimo = 17 0 C. = 13 6 R. |
| Stato del Cielo | 10 bellissimo | 10 chiariss. | 10 bellissimo | 10 bellissimo | |

## R. PREFETTURA della PROVINCIA DI ABRUZZO ULTRA SECONDO

### AVVISO D'ASTA

*di secondo e definitivo incanto per l'appalto della manutenzione della strada nazionale degli Abruzzi — Tratto da Popoli a Ponte Titolo.*

Essendo andato deserto il primo incanto tenutosi il 21 giugno p. p., il giorno 23 corrente mese di luglio, alle ore 10 antimeridiane, in questa prefettura, dal signor prefetto, o, se impedito, dal consigliere delegato assistito dal signor ingegnere capo del genio civile, si procederà ad un secondo definitivo incanto a partiti segreti, dell'appalto di manutenzione del tratto di strada nazionale degli Abruzzi da Popoli a Ponte Titolo.

L'appalto è aperto sul prezzo di lire ventimila quattrocento ottantatrè (20483), e sarà deliberato al miglior offerente per scheda segreta qualunque sia il numero delle offerte; e sempre quando raggiunga il *minimum* di ribasso che risulterà da una scheda suggellata depositata sulla tavola degl'incanti; e coll'osservanza delle formalità prescritte dal regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

L'appalto ha per oggetto la esecuzione di tutti i lavori, le forniture, e le operazioni occorrenti per mantenere in istato di perfetta viabilità il tratto da Popoli al Ponte Titolo Giove della strada nazionale degli Abruzzi che si distende dal principio del basolato di Popoli, in prosieguo del ponte in ferro laminato sul fiume Pescara, sino al ponte Titolo Giove, ove la provincia di Abruzzo Ultra Secondo confina con quella di Molise, della lunghezza di chilometri 63248; escluse le traverse degli abitati di Popoli, Solmona e Roccapia, che saranno mantenute a cura di quei comuni, e per conservare le opere d'arte che lo corredano.

Questo tratto va distinto in due tronchi, il primo da Popoli a Solmona, ed il secondo da Solmona a Ponte Titolo Giove.

Il contratto d'appalto durerà dal giorno medio della consegna a tutto il mese di marzo 1874 ed è fatto sotto le condizioni del capitolato generale per l'appalto delle opere pubbliche, e del capitolato speciale del 25 febbraio 1871, compilato dall'ufficio tecnico, ed approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, di quali documenti chiunque potrà avere visione in questa prefettura (prima Divisione, Segreteria) in tutte le ore d'ufficio.

Il ribasso d'asta si applicherà tanto ai lavori a corpo quanto a quelli a misura ed a economia, a cui dovrà attendere l'appaltatore a termini del capitolato speciale.

Il prezzo annuo che risulterà dal deliberamento, ed in base alla somma avanti enunciata, si intende salvo quel più o quel meno che potrà verificarsi nell'effettivo importare dei lavori appaltati a misura e ad economia come è stabilito nel capitolato speciale.

I pagamenti dell'annuo canone di manutenzione si faranno in due rate semestrali posticipate, e colle condizioni di cui all'articolo 28 del menzionato capitolato speciale.

Sulle somme che l'appaltatore dovrà anticipare all'amministrazione per lo sgombramento delle nevi, o per altre opere e provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, e che l'amministrazione volesse far eseguire sarà corrisposto l'interesse alla ragione del 6 per cento.

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti presentare un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo del domicilio dei concorrenti.

Un attestato di un ingegnere confirmato dal prefetto, rilasciato da non più di sei mesi, dal quale risulti che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere i lavori ha le cognizioni necessarie per l'eseguimento dei lavori da appaltarsi.

I concorrenti all'asta dovranno inoltre depositare a titolo di cauzione provvisoria lire 1600 in numerario o in biglietti della Banca Nazionale.

All'atto della stipulazione del contratto l'appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva per una somma equivalente ad una mezza annata del canone d'appalto netto del ribasso, e potrà essere fatta in biglietti della Banca Nazionale o in cartelle del Debito Pubblico al portatore al corso effettivo di Borsa nel giorno del deposito.

L'appaltatore dovrà inoltre far intervenire all'atto un supplente che abbia i requisiti voluti dall'art. 8 del capitolato generale.

Tutte le spese d'asta, di registrazione, di concessione governativa, di bollo, contratto e copie sono a carico dell'appaltatore che dovrà depositare nella segreteria lire 450, salva liquidazione.

Aquila, 4 luglio 1871.

2851 — *Il Segretario incaricato*: N. RIBERI.

## Ministero dei Lavori Pubblici

### DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

### AVVISO D'ASTA.

Alle ore 12 meridiane di giovedì 27 luglio corrente, in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il direttore generale delle acque e strade, e presso la Regia prefettura di Catanzaro, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del primo tratto della strada nazionale, n. 36*bis*, da Soveria Mannelli a Nicastro, compreso fra l'abitato di Soveria Mannelli ed il colle di Acquabona, in provincia di Catanzaro, della lunghezza di metri 11,270, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 293,651 30.

| | | |
|---|---|---|
| Cioè: Opere a corpo | L. | 85,791 77 |
| Opere a misura | » | 207,859 53 |
| Somma eguale | L. | 293,651 30 |

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffizi le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. — Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli generali e speciali d'appalto in data 1° marzo 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Catanzaro.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di anni tre successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire lo ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 12,000 in numerario o biglietti di banca; oppure in lire 1000 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

La cauzione definitiva resta fissata in lire 2500 di rendita come sopra, ovvero lire 50,000 in numerario o biglietti di banca.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni quaranta successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'uffizio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Catanzaro.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Firenze, 6 luglio 1871.

Per detto Ministero
A. VERARDI, *Caposezione*.

2823

## PROVINCIA DI PIACENZA, COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE

Il Sindaco fa noto che nel giorno venti corrente mese, alle ore 9 mattina, in questo municipio si terrà asta pubblica per dare a cottimo i lavori di costruzione di un muro di difesa nel torrente Tidone presso questa borgata, consistenti in movimento di terreno e ghiaia ed opere murarie, quale asta sarà aperta nella somma di L. 25,000 a ribasso di prezzo. I concorrenti all'asta dovranno fare un deposito a garanzia dell'offerta di una somma pari ad un trentesimo dell'importo dei lavori da appaltarsi. Il deliberatario sarà tenuto a prestare una cauzione di lire 3,500 in numerario od in biglietti di banca, od in rendita del Debito Pubblico a garanzia dei lavori da eseguirsi.

Per il Sindaco
L'Assessore BELLENI CESARE.

2854

## COMUNE DI VETRALIA — 2826

### PROVINCIA DI ROMA, CIRCONDARIO DI VITERBO

### AVVISO D'ASTA

### per vendita di 1230 piante di alto fusto.

Si deduce a pubblica notizia che in esecuzione della consigliare delibera del giorno 13 maggio testè decorso, debitamente approvata dall'onorevole Regio sottoprefetto di Viterbo con suo visto del 30 stesso, avranno luogo negli uffici del suddetto comune il giorno 20 prossimo venturo luglio alle ore otto antimeridiane, sotto la presidenza del sottoscritto sindaco di detta città di Vetralla, assistito dal pubblico segretario, i pubblici incanti col mezzo della estinzione della candela, per la vendita di 1230 piante di Cerro esistenti nei boschi popolari denominati Montefogliano, Pian della Botte e Valli, descritte nel relativo capitolato, che trovasi depositato presso la segreteria comunale, ove chiunque potrà recarsi a prenderne visione tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Gli incanti si apriranno sul prezzo complessivo di lire 53,108 25 indicato nella relativa perizia dal signor Domenico Cesarini, e seguiranno secondo le norme prescritte dal regolamento sulla contabilità generale, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, a mente dell'articolo 128 della legge comunale.

Le offerte in aumento di detto prezzo dovranno essere fatte nella ragione decimale, e non potranno essere inferiori alla somma di lire cento per ognuna.

Non si passerà all'aggiudicazione se non si avranno offerte almeno di due concorrenti.

Il taglio delle piante dovrà essere ultimato entro il mese di marzo 1873, ed il pagamento del prezzo dell'aggiudicazione dovrà essere fatto qui in Vetralla nelle mani dell'esattore del comune, per metà nell'atto della stipulazione del contratto, e l'altra metà nel giorno 31 gennaio del veniente anno 1872.

Niuno sarà ammesso a far parte alla gara, se non previo deposito di L. 8000 a garanzia della sua offerta e per far fronte alle spese di sorveglianza del taglio delle piante, ed altre contemplate nell'articolo 5° del capitolato, e dietro idonea cauzione nel modo prescritto dall'articolo 64 del regolamento suddetto, e con obbligo ad entrambi di eleggere domicilio in Vetralla per gli effetti tutti del contratto di aggiudicazione.

Il deliberatario dovrà conformarsi nel taglio delle piante alle disposizioni tutte nel suddetto capitolato e nei suddetti capitoli d'onere e relative deliberazioni consigliari, non che alle prescrizioni delle leggi forestali ed a quelle che gli pervenissero dalle autorità preposte al buon governo dei boschi ed alle altre disposizioni contenute nel presente avviso d'asta, che formano parte integrante del capitolato.

Il termine utile per presentare offerte in aumento della cifra che sarà per raggiungere il risultato degli incanti, ridotto a dieci giorni intieri, scadrà al tocco del giorno 1° agosto.

Le offerte medesime non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo della seguita prima aggiudicazione, e dovranno essere presentate in questa segreteria comunale accompagnate dai documenti e dal prescritto deposito.

Passato il detto periodo, non sarà accettata verun'altra offerta. Le spese tutte d'asta ed altre inerenti al contratto saranno a carico del deliberatario.

Dalla residenza municipale di Vetralla, li 27 giugno 1871.

*Il Sindaco* — Avv. GIUSEPPE GRAZIOTTI.
*Il Segretario comunale reggente* — G. dottor MATALONI.

## INTENDENZA DI FINANZA DELL'UMBRIA

### UFFICIO DEL DEMANIO DI PERUGIA

### Avviso di secondo incanto per l'affittamento del lago Trasimeno.

Essendo rimasto deserto per difetto di concorrenti l'incanto tenutosi il 27 giugno, si fa noto al pubblico che si procederà ad un secondo pubblico incanto, col metodo della candela vergine, nel mattino del 15 entrante luglio, alle ore undici, alla presenza del ricevitore demaniale sottoscritto, nella sala destinata per gli incanti sita al pian terreno dell'ex-convento della Missione ove ha sede la Intendenza di finanza.

L'affittamento ha per oggetto la pesca nel lago e l'esazione dei diritti e tasse sul pesce che si leva dal lago, non esclusa quella denominata Gabelletto che si percepisce a mente della relativa tariffa sul pesce che s'introduce a Perugia.

L'asta sarà aperta sul prezzo di lire settemila cinquecento (L. 7500) a titolo di annua corrisposta da versarsi alla Cassa dell'ufficio del Demanio di Perugia nel modo stabilito dal capitolato, ed ogni offerta d'aumento non potrà essere inferiore alle lire 50.

La durata dell'affittamento è fissata per anni nove da aver principio col 1° gennaio 1872 e cesserà col 31 dicembre 1880 senza obbligo di disdetta.

Gli obblighi e gli oneri inerenti all'affittuario sono indicati nel capitolato relativo approvato dal Ministero delle Finanze, e del quale ciascuno potrà prendere conoscenza in questa ricevitoria del Demanio.

Nessuno sarà ammesso a fare offerta negli atti d'incanto se prima non avrà depositato a garanzia della sua offerta la somma di lire 750 in numerario od in cartelle del Debito Pubblico al portatore a prezzo di Borsa.

Chiusi gli incanti i depositi verranno restituiti agli aspiranti tranne quello del deliberatario.

Il termine utile per presentare un'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo d'aggiudicazione scade a mezzogiorno del dì 31 dello stesso mese di luglio, ed essendovi offerenti si procederà ad un nuovo e definitivo deliberamento nel giorno ed ora che con nuovo avviso sarà stabilito.

L'offerente cui sarà definitivamente deliberato l'affitto dovrà presentarsi alla stipulazione del relativo contratto il quale rimane espressamente vincolato all'approvazione del Ministero delle Finanze.

Le spese dell'atto d'incanto del contratto e delle copie sono a carico del deliberatario.

Perugia, li 27 giugno 1871.

2856 — *Il Ricevitore demaniale*: PEANO.

## Intendenza di Finanza di Napoli

### AVVISO D'ASTA.

Dovendosi procedere all'appalto per la riscossione dei dazii di consumo governativi nel comune chiuso di Giuliano in Campania, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa pel periodo di tempo dal 1° settembre 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nel detto comune di Giuliano in Campania delle addizionali e dazi comunali, dividendo col municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazii interni di consumo, approvato col reale decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo pel detto comune di Giuliano in Campania è di lire quarantaquattromila cinquecento (44,500).

4. L'incanto si farà per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza nei modi stabiliti dal regolamento approvato col regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno 25 del mese di luglio prossimo venturo.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire alla scheda d'offerta la prova d'aver depositato a garanzia della medesima nella Tesoreria di questa provincia la somma corrispondente al sesto del canone annuale determinato per detto comune.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto in Napoli. Non si terrà conto delle offerte fatte per persona da nominare.

7. Presso questa Intendenza di finanza saranno ostensibili i capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal prefetto di questa provincia inviata all'intendente di finanza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 10 di agosto prossimo venturo, alle ore dodici meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, ai termini dell'articolo 98 del citato regolamento.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammissibili, a termine dell'articolo 99 del regolamento stesso, si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 25 del prossimo venturo mese di agosto, alle ore dodici meridiane, col metodo dell'estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procede alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere.

11. La cauzione del contratto, di cui al citato art. 5 dei capitoli d'onere, è di sei dodicesimi del canone pel quale seguirà l'aggiudicazione.

12. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'articolo 122 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capiluoghi di circondario di questa provincia, nella gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali per questa stessa provincia, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Napoli, 3 luglio 1871.

2757 — *L'Intendente*: TARANTO.

### ESTRATTO DI BANDO DI VENDITA

*per espropriazione forzata.*
*(Seconda pubblicazione)*

Al seguito della sentenza del 4 maggio 1871, proferita dal tribunale civile di Firenze, ad istanza del signor Pasquale Bombicci, negoziante e possidente domiciliato in Firenze, rappresentato dal dott. Gio. Batt. Agnolesi portante l'ordine di vendita a pregiudizio del signor Giuseppe Bolognesi originario debitore, e della signora Flavia Martelli vedova ed erede di Raffaello Ferroni, non che del signor Gio. Batt. Falugi sindaco definitivo al fallimento di detto Raffaello Ferroni terzo possessore, di una casa di n. 17 stanze compresa la colombaia, ed un appezzamento di terra ad uso di orto, posto il tutto nel Borgo Maestro di Pontassieve, descritta secondo il catasto di detta comunità in sezione G, dalle particelle di n. 1781 e 1782, articolo di stima di n. 1000, con rendita imponibile catastale di lire 181 61, e contenente altresì detta sentenza la dichiarazione di apertura del giudizio di graduazione, alla istruzione del quale delegò il giudice avvocato Lorenzo Bonci, e l'ordine ai creditori inscritti di depositare le loro domande di collocazione motivate, coi documenti giustificativi nel termine di trenta giorni dalla notificazione del presente bando, con ordinanza presidenziale 27 giugno 1871 venne stabilita la udienza del dì 11 agosto prossimo 1871, a ore 10 antimeridiane, per dar luogo allo incanto dei suddetti immobili al prezzo ed alle condizioni seguenti:

1° Tale incanto verrà aperto sul prezzo di lire duemila quattrocento settantaquattro e centesimi 40, offerto da detto signor Pasquale Bombicci, corrispondente a sessanta volte il tributo diretto verso lo Stato.

2. Non saranno ammessi ad offrire al suddetto incanto se non che coloro i quali giustificheranno di aver depositato in contanti la somma di lire mille per far fronte alle spese di procedura, incanti, vendita e trascrizione, più la somma o in danaro o in rendita del Debito Pubblico, da valutarsi secondo il listino di Borsa, equivalente alla decima parte del prezzo dei beni che sopra, tranne quelli che venissero dispensati dal presidente del tribunale dall'eseguire detto deposito.

3. La vendita seguirà a favore di colui che avrà fatta l'offerta maggiore dopo l'accensione e consumazione di tre candele senza che sia stata fatta maggiore offerta.

4. Il compratore entrerà in possesso dei suddetti immobili tostochè la vendita sia divenuta definitiva, e da detto giorno gli spetteranno le rendite e pigioni, con obbligo di pagare in correspettività tutte le contribuzioni di qualunque specie e natura, non meno che il prezzo di liberazione e relativi interessi a chi e come dal tribunale gli verrà ordinato.

5. Senza diritto di rivalsa verso il creditore espropriante o altri rispetterà le locazioni fatte in ordine al disposto degli articoli 1597 e 1598 del Codice civile.

6. Con tanta rata del suddetto prezzo, non suscettibile di diminuzione pel fatto delle locazioni che sopra, pagherà tutte le spese di subasta dal precetto del mese in poi, comprese quelle della vendita.

7. Finalmente il compratore, sotto pena di perdere il deposito, dovrà adempiere esattamente le condizioni che sopra, con quel più che dispone in proposito il Codice civile e quello di procedura.

Firenze, li 3 luglio 1871.

2804 — Dott. GIO. BATT. AGNOLESI.

### AVVISO DI SESTA.

Volendo chicchessia acquistare gl'infrascritti fondi stabili, potrà dare l'offerta della sesta o di altra somma a nome di sesta sopra la somma di lire centosei mila e cento e relative condizioni già offerte, cioè accollazione di iscrizione ipotecaria di lire trentaduemila e duecentocinquanta, accettazione del capitolato in tutte le sue parti con obbligo di farsi riconoscere dai rispettivi direttarii, e di ritenere per lo spazio di anni dieci la porzione spettante alle donne col frutto compensativo del cinque e settantacinque per cento, ed anno, e di restituire la detta somma, previo l'avviso di un anno, se trattasi dell'intero, e di mesi sei, se della metà, o di un terzo, quale offerta di sesta, o nome di sesta, *entro il termine di giorni dieci*, dovrà esibirsi chiusa e sigillata nello studio del sottoscritto notaro posto qui in Roma, contrada S. Maria in Campo Marzo, numero 9, lettera A, ove è ostensibile il capitolato anzidetto; quali offerte si apriranno per averli in considerazione.

Roma, questo dì 3 luglio 1871.

Dott. FILIPPO BACCHETTI notaro di Collegio.

Due corpi di casa riuniti in un solo casamento di recente costruzione ed in ottimo stato in Roma nella via de' Massimi, n. 37 al 43, corrispondente in via de' Baullari, n. 1 al 4, gravato di due annui perpetui canoni, l'uno di scudi centocinquanta a favore del signor conte Carlo Cardelli, e l'altro di scudi centosettantacinque a vantaggio della Pia Casa degli Orfani. — 2850

### AVVISO.

*(Prima pubblicazione)*

Con deliberazione del tribunale civile e correzionale di Palermo sotto il giorno 27 maggio 1871 fu ordinato che la rendita di lire duecento, contenuta nei certificati di num. 29768 e 35065, intestati a favore del signor Minore Vincenzo fu Nicolò, domiciliato in Partenico, sia ora dalla Direzione generale del Debito pubblico del Regno d'Italia tramutata e traslatata in persona del signor Marino Vincenzo del fu Stefano.

Palermo, li 2 luglio 1871.

2806 — VINCENZO ARRAO.

### DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

*(Prima pubblicazione)*

Sulla dimanda di Errico de Marco del comune di Brittoli, provincia di Teramo (Abruzzo Ultra), il tribunale civile di Teramo con decreto in camera di consiglio del 1° maggio 1871 ordinò assumersi informazioni per assodarsi da qual tempo non si sieno avute più notizie del di lui figliuolo Camillo de Marco frate riformato.

Per gli effetti dell'articolo 23 Codice civile si rende a conoscenza degli interessati la dimanda di dichiarazione di assenza di sopra citata.

Teramo, 6 giugno 1871.

Il cancelliere del tribunale AGOSTINO D'ABRUZZO.

2749

### 2662 DECRETO.

*(Seconda pubblicazione)*

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione seconda promiscua,

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori avv. Vincenzo Tagliabue vicepresidente, D. Federico De Luigi giudice, D. Antonio Botta giudice;

Udita la relazione fatta dal giudice delegato e lette le conclusioni del Pubblico Ministero;

Visto il presente decreto di questo tribunale in data 2 marzo a. c., col quale, giusta le prescrizioni della legge si riconosceva *nulla ostare* allo svincolo dei certificati rappresentanti la dote di Amalia Dell'Acqua, morta il giorno 5 dicembre 1870;

Ritenuto che coll'odierno ricorso gli eredi dell'Amalia dell'Acqua facendo riferimento all'articolo 79 del regolamento per l'amministrazione del Debito Pubblico, unito al Regio decreto 8 ottobre 1870, chiederebbero non solo lo svincolo dei certificati, ma eziandio il tramutamento in altri al portatore;

Ritenuto che due soltanto di detti certificati si sono intestati all'Amalia Dell'Acqua, ed appartenevano ad essi mentre l'altro avente il n. 141121, intestato al signor Carlo Dell'Acqua, era solo aggravato dell'usufrutto in di lei favore;

Ritenuto che giusta l'atto di notorietà assunto nella Regia pretura del mandamento II di questa città, in data 16 dello scorso mese di febbraio, la signora Amalia Dell'Acqua di Carlo, maritata col capitano Frattola Serafino, morto il 5 dicembre 1870, non avrebbe lasciato disposizioni testamentarie, e che gli unici di lei eredi legittimi sarebbero il proprio genitore Carlo Dell'Acqua, ed il di lei marito Frattola Serafino,

Dichiara *nulla ostare* a che siano liberati dal vincolo che portano i seguenti certificati di rendita inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, consolidato 5 0/0, rappresentanti la dote di Amalia Dell'Acqua, morta il giorno 5 dicembre 1870, figlia del vivente ingegnere Carlo Dell'Acqua e moglie del capitano Serafino Frattola, e cioè:

1° Certificato n. 66785, della rendita di lire 200, inscritta a favore di Dell'Acqua Amalia, nubile, del vivente Carlo, domiciliata in Milano, datato esso certificato da Torino 10 marzo 1863.

2° Certificato n. 66783, della rendita di lire 185, inscritto pure a favore di Dell'Acqua Amalia, nubile, del vivente Carlo, domiciliata in Milano, datato esso certificato da Torino il 10 marzo 1863.

3° Certificato n. 141121, della rendita di lire 815, inscritta a favore di Dell'Acqua Carlo fu Pietro, domiciliato in Milano, della quale rendita spetta l'usufrutto a Dell'Acqua Amalia figlia del titolare, quale sposa di Frattola Serafino, luogotenente nel 48° reggimento fanteria, ed alla prole nascitura dal loro matrimonio sino alla concorrente prescritta dalle RR. PP. 29 aprile 1834, a tenore dell'istromento nuziale 7 gennaio 1863, rogato Velini, datato esso certificato da Torino il 5 maggio 1870.

Autorizza pure l'Amministrazione del Debito Pubblico a tramutare in altri al portatore i due certificati di cui ai suddetti numeri 1° e 2°, sull'istanza degli eredi e successori dell'Amalia Dell'Acqua, i quali eredi e successori giusta il succitato atto di notorietà si dichiara essere il di lei padre ingegnere meccanico Pietro, ed il di lei marito Serafino Frattola ora capitano nel 48° reggimento fanteria, figlio del fu Virginio, entrambi residenti in Milano, via Montebello, numero 3, al primo dei quali oltre il certificato avente il n. 141121, di lui proprio e del quale non occorre autorizzazione pel tramutamento, spettano due terze parti delle altre due rendite di cui ai certificati 66785 e 66783, ed al secondo un terzo di queste due rendite, e ciò a sensi degli articoli 738 e 754 del Codice civile.

Milano, 8 giugno 1871.

TAGLIABUE, vicepresidente.
D'ANNA, vicecancelliere.

Per copia conforme all'originale trascritta nel registro di cancelleria.

Milano, li 23 giugno 1871.

ROSSI.

### AVVISO.

*(Prima pubblicazione)*

Con decreto del tribunale civile e correzionale di Firenze del dì 23 giugno 1871, attesa la morte di Guido figlio dell'ingegnere cav. Enrico Guidotti, fu autorizzato lo svincolo delle lire sessanta, tre per cento di rendita, inscritta nominalmente presso la Direzione del Debito Pubblico, a favore di detto Guidotti, come dal certificato di n. 12729, e di posizione n. 15062, e furono riconosciuti di lui eredi per eguale porzione il padre Enrico del fu Edoardo Guidotti, la madre Maria del fu Niccola Celentano, il fratello Dario e la sorella Emma Guidotti.

2819 — Avv. G. CATANI, proc.

### 2803 AVVISO.

Il signor Anselmo Clavà come socio e rappresentante la ragione commerciale in Genova, cantante sotto il nome Clava e Terracini, rappresentato dal sottoscritto, ha presentato istanza al presidente del tribunale civile di Lucca onde nomini un perito per procedere alla stima di tre casamenti a più piani, con 4 botteghe e suoi accessori, posti in Lucca, parrocchia San Michele; il 1° via Santa Lucia, e gli altri, luogo detto via Barletti ai civici num. 449, 455, 408, 409, 410, 411 e 416, di proprietà di Luigi Guidi di Lucca, dei quali ne promuove la subastazione, come da intimazione del mese, del 19 maggio 1871, trascritta il 28 detto, vol. 224, n. 212.

Lucca, 4 luglio 1871.

Dott. CESARE ANGELI, proc.

## Il Prof. R. Vella,

via della Croce al Corso, n. 57, primo piano, si presta a guarire, qualunque specie di malattia venerea, non che le malattie segrete delle donne, e ciò con i veri principii dell'arte, avendo lo stesso dato alla luce un trattato popolare delle dette malattie. Dallo stesso autore si spacciano diverse specialità atte a guarire l'impotenza virile, l'aborto, la surdità, le piaghe, ecc.

Mediante il compenso di lire cinque si spedisce il consulto ovunque, col quale ognuno può curarsi da sè. — 2732

### AVVISO. — 2663

*(Seconda pubblicazione)*

Si fa noto che la seconda sezione del tribunale civile di Salerno in camera di consiglio con deliberazioni del 26 aprile e 24 maggio 1871 ha ordinato che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno della rendita di lire 500 a favore della defunta Giovannina Giordano, n. 145,455, intesti lire 338 88 a Leonardo Giordano, ed il di più in lire 161 12 agli altri eredi Giordano, cioè: Achille, Cesare, Guglielmo, Annibale, Amalia, Emilia, Virginia, Enrichetta e Clorinda Giordano a parti eguali.

Collazionata — Salvo errore, ecc.

Avv. ALESSANDRO SALVATI.

### AVVISO. — 2817

*(Prima pubblicazione)*

La seconda sezione del tribunale civile di Napoli con deliberazione del 13 gennaio 1871 ha disposto che s'intestino a favore dei germani Antonio, Salvatore, Achille, Amalia, Emilio, Rosolia e Maria Siniscalco di Saverio, questi tre ultimi il primo minore emancipato, e le altre due minori sotto l'amministrazione del loro genitore, i seguenti certificati di rendita sul Debito Pubblico italiano in uno di annue lire duemila quattrocentottantacinque.

1° Certificato numero trentasettemila seicento diciannove, di annue lire mille quattrocento ottantacinque, in testa della loro genitrice Emmanuela Capilupi.

2° Certificato numero trentasettemila seicento diciotto, di annue lire duecento settanta, in testa dei suddetti germani Siniscalco, allora tutti minori, sotto l'amministrazione del loro genitore Saverio.

3° Certificato numero centoventicinquemila seicento novantasette, di annue lire cinque, in testa degl'istessi germani Siniscalco.

4° E certificato numero dodicimila seicentottantuno, di annue lire settecento venticinque, in testa dei suddetti Achille, Emilio, Amalia, Rosolia e Maria Siniscalco, anche allora minori sotto l'amministrazione del detto loro genitore. E tutte dette lire duemila quattrocentottantacinque, giusta la detta deliberazione, sono state attribuite:

*a)* Ad Antonio lire trecento quarantacinque.

*b)* A Salvatore, lire trecento quarantacinque.

*c)* Ad Achille, lire cinquecento novantacinque.

*d)* Ad Amalia, lire duecento.

*e)* Ad Emilio, lire cinquecento novantacinque.

*f)* A Rosolia lire duecento.

*g)* Ed a Maria lire duecento cinque.

Si diffida quindi chiunque abbia interesse ad apporvisi, e lo faccia ne' termini di legge.

La presente pubblicazione si esegue a tenore dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870 sul Debito Pubblico.

Avv. FRANCESCO PAOLO CASSANO.

### AVVISO.

Il cancelliere del tribunale civile di Lucca

Fa noto:

Che nel giudizio di purgazione d'ipoteche a danno di Santi e Giuseppe Brancolini, debitori principali, e Luigi e Gaspero Birindelli, terzi possessori dimoranti a Massarosa, procedutosi all'incanto dei beni ai medesimi appartenenti e descritti nel bando, inserito nelle *Gazzette Ufficiali del Regno* ai numeri 134 e 135 del 1871, i medesimi sono stati deliberati al signor Filippo Cerchi per lire duemila settecento.

Fa noto pure che il termine per l'aumento del sesto scade a tutto il dì 15 luglio corrente.

Lucca, li 4 luglio mille ottocento settantuno.

Il cancelliere
2802 — SER. A. BACIOCCHI.

### DECRETO.

*(Prima pubblicazione)*

La seconda sezione del tribunale civile di Napoli con deliberazione del 21 giugno 1871 ha ordinato alla Direzione generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia d'intestare libero e senza vincolo alcuno in favore del signor Luigi de Giorgio di Giuseppe il certificato di rendita di lire ottocento trentacinque, sotto il n. 48605 e 10822 del registro di posizione, attualmente intestato in favore della signora de Giorgio Adelaide fu Luigi, della quale esso de Giorgio è l'erede.

Si diffida quindi chiunque abbia interesse ad opporvisi, a lo faccia nei termini di legge. La presente pubblicazione si esegue a tenore dell'art. 89 del regolamento 8 ottobre 1870 sul Debito Pubblico.

2818 — Avv. FRANCESCO PAOLO CASSANO.

## Prefettura della Provincia di Genova.

### Avviso di pronunciato deliberamento.

Si rende noto che all'incanto oggi tenutosi in questa prefettura in conformità dell'avviso d'asta 27 giugno p° p° venne provvisoriamente aggiudicato l'appalto della provvista di n. 15 piattaforme girevoli occorrenti per la ferrovia Ligure, verso il ribasso del 10 per cento offerto [illegible] di lire 59,250, e quindi per la ridotta somma di lire 53,325;

Che il termine utile per presentare un'ulteriore offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del detto prezzo di aggiudicazione, riservata l'autorizzazione del Ministero, a cinque giorni da oggi decorrendi, e quindi scadrà a mezzogiorno dell'11 corrente.

Genova, li 6 luglio 1871.

2853 — *Il Segretario delegato*: MONTALDO.